

**PUGLIA SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Modugno (Bari), Capitale Sociale € 3.499.540,88

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

(Codice fiscale 80017210727)

**VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di luglio alle ore 12:00, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta Regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, si è riunita l'Assemblea dell'Azionista della Società per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3.

Presiede l'Assemblea il dott. Ezio Filippo Castoldi, Presidente del Collegio Sindacale che cura *pro tempore* la gestione ordinaria della Società ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice Civile.

Oltre al Presidente, dott. Castoldi, per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi rag. Anna Pizzolorusso e dott. Pierantonio Cicirillo.

Il Presidente invita il Direttore Generale, dott. Antonio De Vito, ad assistere all'odierna Assemblea.

Il Presidente invita quindi il dott. Andrea A. Vernaleone, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente preliminarmente dà atto:

- che è presente il Collegio Sindacale al completo;



- che il Collegio sindacale, in assenza dell'Amministratore Unico ha assunto temporaneamente i poteri per la gestione ordinaria della Società;
- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimato – per regolare delega (del 04/07/2017 – prot. n. 0003744) formata ai sensi dell'art. 2372 c.c. acquisita in atti sociali (prot. AOO PS GEN – 6608/I) - la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni, corrispondenti all'intero capitale sociale, rappresentata dal dott. Nicola Lopane.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e se qualcuno dei presenti si oppone in quanto non sufficientemente informato sull'argomento all'ordine del giorno; nessuno interviene e pertanto

dichiara

l'Assemblea totalitaria regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto societario, ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2371, 1° comma, del Codice civile.

- Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma - punti 2 e 3.

Il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio di Puglia Sviluppo chiuso al 31/12/2016, è giunto a scadenza il mandato dell'Amministratore Unico di Puglia Sviluppo conferito dal Socio Unico nell'Assemblea del 16/12/2014. Nell'ambito delle Assemblee Ordinarie del 10/05/2017 e del 07/06/2017 il Socio Unico non ha deliberato in merito, rinviando la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel corso dell'Assemblea del 07/06/2017 l'Amministratore Unico in proroga, Avv. Sabino Persichella, ha rimesso il mandato per incompatibilità con effetto immediato.



Dichiarata deserta una successiva Assemblea ordinaria convocata dal Presidente del Collegio Sindacale per il 19 e 21 giugno 2017, a valle della seduta della Giunta Regionale della Puglia del 27/06/2017, si riunisce l'odierna Assemblea per le delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, nonché della disciplina introdotta dal DL 90/2014, il Presidente invita il rappresentante dell'Azionista a deliberare in merito.

Interviene il dott. Lopane e comunica che la Giunta Regionale, con deliberazione del 27/06/2017, ha ritenuto di procedere alla designazione dell'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni assembleari.

A riguardo è stata analizzata la possibilità di dotare la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. In breve, realizzando una riduzione di spesa rispetto al precedente monocratico, nonostante la plurisoggettività del nuovo Organo Amministrativo. Riguardo alla scelta di un organo collegiale, è doveroso ricordare come la Regione Puglia ha già ricevuto – e tempestivamente posto in essere – espresse indicazioni anche da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad altra società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato, giova citarlo testualmente, "le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di



bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni." (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).

Le considerazioni di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e delle più consolidate ed autorevoli dottrina e giurisprudenza in materia. Per queste ultime, infatti, tanto storicamente quanto ancora con più forza nei tempi recenti, l'adeguatezza e la qualità gestionale di una società per azioni e, più in generale, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la verifica dell'osservanza e delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 Codice Civile, si fondano innanzitutto sulle effettive capacità di verifica e controllo interne al medesimo Organo Amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie del controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale – sia dell'organo, sia dell'ente che questo amministra – e del controllo di legalità, tanto formale quanto sostanziale.

E se, storicamente e fino ai nostri giorni, la migliore dottrina ha costantemente evidenziato che, maggiormente in una società per azioni, tali capacità di efficienza ed autocontrollo possono concretamente esplicitarsi solo in virtù di un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione, questo indirizzo è stato, se possibile con ancor più forza, ribadito sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario.



Infatti, se la Dottrina ha evidenziato come la collegialità dell'organo amministrativo sia elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali, il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile.

In detto solco si pongono anche le disposizioni del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica.

Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interesse, che la norma in commento da una parte indica che nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, dall'altra prevede espressamente che, l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di capitali, ha da subito



posto al centro dell'attenzione l'organo amministrativo, ed in particolare la composizione e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli su quest'ultima.

Tale impostazione è stata costantemente ribadita e rafforzata dal Legislatore Comunitario in una lunga serie di provvedimenti di grande rilievo, come, ad esempio e tra i tanti, il Regolamento 2157/2001 che struttura la Società Europea, la Direttiva 46/2006 sulla Trasparenza, e la Direttiva 36/2013 in tema di struttura e governance societaria degli istituti bancari, di recente attualità nel nostro Paese.

In tutti questi provvedimenti, il Legislatore comunitario ha costantemente ribadito che la composizione qualitativa e quantitativa degli organi amministrativi è elemento fondamentale per la corretta gestione ed il buon andamento delle società di capitali operanti nell'Unione Europea, specie se operanti in campi di diretto interesse per la collettività.

Per le ragioni suesposte, tenuto conto delle preminenti posizioni dottrinali precedentemente citate, le specifiche disposizioni della più recente legislazione domestica in materia di società di capitali, di società partecipate dalla PA, e di tutela delle quote di genere, nonché, e soprattutto, delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella, monocratica, rappresentata dall'Amministratore Unico, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 20 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici



limiti di spesa di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato. Si richiamano a riguardo altresì le disposizioni già citate del D.Lgs. 175/2016 che all'art. 11 comma 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l'azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla mission affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.

Il tutto, in conformità anche all'orientamento espresso con DGR n. 2419 del 28/12/2015, in ordine alla composizione dell'Organo Amministrativo, ravvisando l'opportunità di passare da una struttura monocratica ad una collegiale, adeguando lo stesso agli indirizzi del legislatore nazionale e comunitario, alle migliori pratiche in materia di S.p.A., ed alle più consolidate ed autorevoli dottrina e giurisprudenza in materia.



Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario, la società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Tanto premesso, la Giunta Regionale ha stabilito di:

- ricostituire l'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A. nella forma del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, come previsto ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Societario;
- designare per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società i sigg.:
  - o Grazia D'Alonzo; nata a Bari il 21/03/1964, cittadina italiana, C.F. DLNGRZ64C61A662D, residente in Bari alla via De Napoli n. 15;
  - o Antonella Vincenti; nata a San Pietro Vernotico (BR) il 04/12/1973, cittadina italiana, C.F. VNCNNL73T44I119T, residente in San Donaci (BR) alla via Campi c.n.;
  - o Saverio Tammacco; nato a Bisceglie (BT) il 23/09/1968, cittadino italiano, C.F. TMMSVR68P23A883C, residente in Molfetta (BA) alla via Gerardo De Marco n. 1A;
- nominare Presidente l'Avv. Grazia D'Alonzo;






- consentire il conferimento della delega delle attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381, c. 2 del codice civile;
- fissare la durata del mandato in tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
- fissare il compenso omnnicomprensivo lordo nella misura di € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) in ragione di anno per il Presidente e di € 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno per ciascuno dei Consiglieri.

Tanto premesso, l'Assemblea

#### **DELIBERA**

1. di nominare Consigliere di Amministrazione di Puglia Sviluppo:
  - a. Grazia D'Alonzo; nata a Bari il 21/03/1964, cittadina italiana, C.F. DLNGRZ64C61A662D, residente in Bari via De Napoli n. 15;
  - b. Antonella Vincenti; nata a San Pietro Vernotico (BR) il 04/12/1973, cittadina italiana, C.F. VNCNNL73T44I119T, residente in San Donaci (BR) via Campi c.n.;
  - c. Saverio Tammacco; nato a Bisceglie (BT) il 23/09/1968, cittadino italiano, C.F. TMMSVR68P23A883C, residente in Molfetta (BA) via Gerardo De Marco n. 1A;
2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Grazia D'Alonzo;
3. di consentire il conferimento della delega delle attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381 c. 2 del codice civile, come anche previsto dallo Statuto della Società all'art. 24 c. 1;



4. di fissare la durata del mandato in tre esercizi (2017-2018-2019) e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
5. di fissare il compenso lordo omnicomprensivo in € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) in ragione di anno per il Presidente;
6. di fissare il compenso lordo omnicomprensivo in € 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno per ciascuno dei restanti Consiglieri;

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12:40, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Andrea Antonio Vernaleone

Il Presidente

Dott. Ezio Filippo Castoldi